



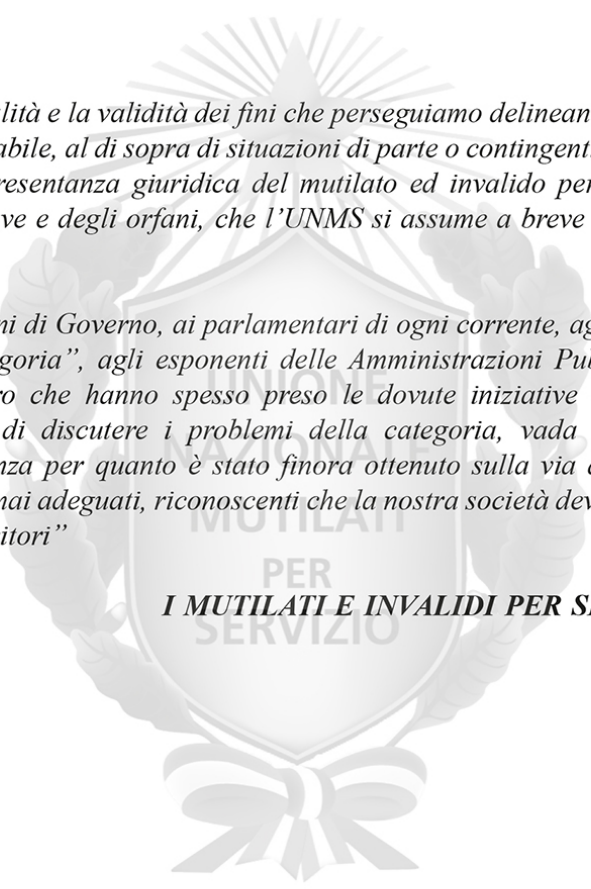
UNIONE NAZIONALE MUTILATI PER SERVIZIO

(Ente Morale Decreto n. 650 del 24-6-1947)

CHI SIAMO



Sede Centrale UNMS: Via Savoia, 84 - 00198 Roma
Tel. 06 85300526 / 06 85300518
info@unms.it - www.unms.it



L'essenzialità e la validità dei fini che perseguiamo delineano in modo inequivocabile, al di sopra di situazioni di parte o contingenti, la tutela e la rappresentanza giuridica del mutilato ed invalido per servizio, delle vedove e degli orfani, che l'UNMS si assume a breve e a lungo termine.

Agli uomini di Governo, ai parlamentari di ogni corrente, agli "Amici della categoria", agli esponenti delle Amministrazioni Pubbliche, a tutti coloro che hanno spesso preso le dovute iniziative o almeno accettato di discutere i problemi della categoria, vada la nostra riconoscenza per quanto è stato finora ottenuto sulla via dei giusti, anche se mai adeguati, riconoscimenti che la nostra società deve a questi suoi "servitori"

I MUTILATI E INVALIDI PER SERVIZIO

CHI SIAMO

L'Unione Nazionale Mutilati e Invalidi per Servizio è un Ente Morale, istituita nel 1947 con Decreto C. p. S. n. 650 del 24- 6-1947, tutela tutti coloro che alle dipendenze dello Stato e degli Enti locali, territoriali ed istituzionali, hanno riportato mutilazioni ed infermità in servizio e per causa di servizio militare e civile.

Con la Legge 15 Luglio 1950, n. 539

Applicabilità ai mutilati ed invalidi per servizio ed ai congiunti dei caduti per servizio dei benefici spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra.

Art. 1 - I benefici spettanti, secondo le vigenti disposizioni, ai mutilati ed agli invalidi di guerra, nonché ai congiunti dei caduti in guerra, si applicano anche ai mutilati ed invalidi per servizio ed ai congiunti dei caduti per servizio. Nulla è innovato per quanto concerne il trattamento di pensione spettante ai mutilati ed invalidi per servizio ed ai congiunti dei caduti per servizio

Con la legge n. 337/1953 è stata riconosciuta all'U.N.M.S. la rappresentanza e la tutela degli interessi morali e materiali dei mutilati ed invalidi per causa di servizio, militare e civile, presso le pubbliche Amministrazioni e presso tutti gli enti ed istituti che hanno per scopo l'assistenza, la rieducazione ed il lavoro dei minorati per causa di servizio.

Con il D.P.R. del 31/03/1979 "Soppressione dell'O.N.I.G. - Trasferimento all'U.N.M.S. delle funzioni di protezione, rappresentanza e tutela". Decreta ...*omissis*... Art. 5 - In applicazione dell'art. 1 - bis, ultimo comma, della legge 21 ottobre 1978, n. 641, le funzioni di protezione, rappresentanza e tutela già esercitate dalla soppressa O.N.I.G. sono attribuite: ...*omissis*... lettera d) all'U.N.M.S. (Unione Nazionale Mutilati per servizio) per quanto riguarda i mutilati e invalidi per servizio ed i familiari dei caduti per servizio od equiparati.

L'Unione viene inclusa tra gli Enti di cui alla legge n. 70/1975, perdendo la sua personalità pubblica continuando però ad operare come Ente morale, assumendo la veste di persona giuridica di diritto privato designando anche i rappresentanti dei Mutilati per Servizio nei casi previsti dalle leggi vigenti.

L'Ente è regolarmente iscritto al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (R.u.n.t.s.) come previsto dalla legge n. 117/2017 quale associazione di promozione sociale.

La Sede Centrale è situata a Roma ove operano la Presidenza Nazionale, il Consiglio Nazionale ed il Comitato Esecutivo ed è presente su tutto il territorio nazionale con una struttura periferica articolata in Consigli Regionali e Sezioni provinciali per un totale di 98 Sedi.

Sono dunque soci i Carabinieri, i militari delle FF.AA., gli Agenti della Polizia di Stato, le Guardie di Finanza, gli Agenti del Corpo della Polizia Penitenziaria, le Guardia Forestali, i Vigili del Fuoco, i Vigili Urbani, i Magistrati e tutti i dipendenti della Pubblica Amministrazione; fanno parte dell'Unione anche i superstiti dei caduti in servizio nonché i familiari degli invalidi deceduti per l'aggravarsi delle infermità ad essi riconosciuti e tutti coloro che hanno acquisito particolari meriti nei confronti della categoria (soci benemeriti e simpatizzanti).

L'Unione esercita, in via principale, l'attività d'interesse generale connessa con interventi e servizi sociali di cui all'Art. 5, comma 1, punto a) del D.Lgs. 117/2017, perseguendo lo scopo fondamentale di rappresentare e tutelare gli interessi morali ed economici dei mutilati ed invalidi per servizio e dei famigliari dei caduti per servizio presso le pubbliche amministrazioni nonché presso tutti gli enti ed istituzioni che operano nel campo dell'assistenza, della rieducazione e del lavoro

Essa, altresì, si ripromette di esaltare i valori morali, civili, militari e storici della Patria, di onorare la memoria dei caduti per servizio e dei soci defunti, di mantenere vivo tra i soci sentimenti di fratellanza e di solidarietà nonché di praticare tutta la possibile assistenza morale ai soci ivi compresa l'attività ricreativa e culturale. L'Unione, infine, esercita e svolge tutti i compiti, le funzioni e le attribuzioni in favore della categoria rappresentata che le leggi dello Stato e delle Regioni ad essa demandano.

Oltre che perseguire finalità di solidarietà umana e sociale, l'Unione opera concretamente ed attivamente nel campo della salvaguardia degli interessi dei propri soci affinché ad essi possano essere riconosciuti i seguenti benefici:

- consulenza tecnica ed assidua collaborazione in ordine al trattamento pensionistico;

- il riconoscimento dell'infermità come dipendente da causa di servizio;
- la concessione dell'equo indennizzo;
- La liquidazione della pensione privilegiata o di altro specifico trattamento economico;
- La corretta applicazione della normativa circa l'avviamento al lavoro;
- La liquidazione della pensione di reversibilità;
- Il riconoscimento dell'aggravamento o dell'interdipendenza di infermità;
- La concessione dei previsti benefici per le vittime della criminalità organizzata, del terrorismo, del dovere ed equiparati;
- La corresponsione delle particolari provvidenze riservate ai Grandi Invalidi e ai loro superstiti;
- La concessione delle agevolazioni a livello nazionale e locale (Il D.M. 20/4/06 n. 239 autorizza il libero ingresso agli istituti ed ai luoghi della cultura ai portatori di handicap - esenzione dai tickets sanitari - carta di libera circolazione sui mezzi di trasporto - cure climatiche e, elioterapiche - soggiorni terapeutici, ecc.ecc.)

Per la realizzazione dei suoi scopi l'Unione promuove provvedimenti legislativi ed amministrativi a carattere nazionale, regionale, provinciale e comunale, favorendo anche iniziative dirette alla riabilitazione, al recupero ed all'integrazione dei mutilati ed invalidi per servizio in ogni settore della vita sociale, al fine del conseguimento della loro autonomia. Promuove altresì iniziative a favore della categoria nel campo della formazione e aggiornamento, organizzando e partecipando a ricerche e dibattiti di interesse nazionale ed internazionale, svolgendo attività di studio, indagine, promozione e sviluppo su problemi interessanti la categoria.

L'Unione svolge una continua azione informativa della propria vita associativa in aggiunta ad un approfondito aggiornamento delle tematiche legislative ed amministrative riguardanti la tutela sociale ed economica della categoria tramite la pubblicazione del periodico bimestrale "Il Corriere dell'Unione"

Uff. Antonino Mondello
Presidente Nazionale

Causa di Servizio

Per causa di servizi si intende comunemente il riconoscimento di infermità o lesioni ricollegabili alla propria attività di servizio.

Se sei un dipendente pubblico appartenente al comparto **Difesa, Sicurezza e Soccorso Pubblico** e soffri di una infermità (malattia) o hai subito una lesione traumatica riconducibili al tuo lavoro, puoi richiederne il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio.

Qualora venga dimostrato che tra il danno che hai riportato e i **fatti di servizio** c'è un **legame** pratica se non avessi svolto quel servizio l'infermità non si sarebbe manifestata o si sarebbe manifestata in maniera minore e con tempistiche più lente:

- **causale diretto:** quando, soprattutto in caso di lesione traumatica, il danno è direttamente collegabile all'evento di servizio (es. frattura di un arto durante un servizio di ordine pubblico).
- **concausale:** quando le mansioni svolte non sono causa diretta del danno, ma hanno **contribuito in modo efficiente e determinante** all'insorgere della malattia (es. patologie croniche all'apparato respiratorio in soggetti che hanno svolto per lunghi periodi servizi in condizioni ambientali e climatiche sfavorevoli).

La causa di servizio si ottiene alla conclusione di un apposito procedimento amministrativo che può essere avviato:

- su domanda dell'interessato o di un avente diritto (ad esempio i congiunti superstiti in caso di decesso dell'interessato a causa del servizio, o da un altro soggetto, nel caso in cui il dipendente sia impossibilitato a prendersi cura dei propri diritti);
- d'ufficio dall'Amministrazione stessa.

Ciò avviene quando:

- è certa (o presunta su solide basi) la correlazione tra infermità/lesione e servizio;
- l'infermità/lesione che ha causato invalidità/menomazione dell'integrità fisica, psichica o sensoriale o la morte sia stata contratta a seguito dell'esposizione per obbligo di servizio a "cause morbigene".

Se sei un familiare superstite di un dipendente avente diritto, puoi richiedere la dipendenza da causa di servizio per l'infermità o lesione che ha causato la morte del dipendente.

Se, ancora in vita, l'interessato, aveva istruito una domanda tuttora non evasa dalla CMO, è bene che i familiari ne chiedano il prosieguo poiché, senza esplicita richiesta, la pratica potrebbe essere archiviata.

Gli eredi possono inoltre presentare domanda di interdipendenza fra la causa di morte e la/e malattia/e già riconosciuta/e dipendente/i.

La domanda per la causa di servizio deve essere corredata di tutti gli atti che provino la dipendenza delle tue infermità o lesioni dal prestato servizio: stato di servizio, memoriale dei servizi prestati nel periodo antecedente la menomazione, ore lavorate all'esterno e all'interno, certificazione nosologica, cartelle cliniche.

Ciò non solo aumenterà le tue probabilità di successo, ma renderà la fase istruttoria più rapida.

Sono fondamentali le informazioni sul servizio svolto e l'articolata relazione dell'Amministrazione prevista dal D.P.R. 461/01, che dovrai personalmente sollecitare ed eventualmente far integrare.

Pensione privilegiata

È il trattamento economico concesso al dipendente pubblico che ha riportato infermità o lesioni per causa di servizio.

Le pensioni privilegiate si distinguono in:

Pensioni privilegiate ordinarie civili e militari.

Le pensioni privilegiate ordinarie, civili e militari, per infermità o lesioni dipendenti dal servizio reso, sono sostanzialmente pensioni d'invalidità lavorativa. Normalmente sono assoggettate ad imposizione fiscale.

Pensioni privilegiate dei militari di leva.

Le pensioni privilegiate di leva, per infermità o lesioni contratte durante e a causa del servizio stesso, sono invece pensioni risarcitorie al pari delle pensioni di guerra e come tali esenti da imposizione fiscale.

Accertata la SI dipendenza potrai inoltrare la domanda di pensione privilegiata senza alcun limite di tempo. Per tutti civili e militari del comparto statale è prevista la decadenza della domanda di pensione privilegiata se, durante il servizio o nei 5 anni successivi al collocamento a riposo o al congedo, non sia stato chiesto per le infermità l'accertamento della dipendenza da causa di servizio (art. 169 D.P.R. 1092/73). Se l'invalidità è derivata da parkinsonismo (o altre patologie a lenta evoluzione) il termine è decennale.

Per i dipendenti del comparto pubblico non statale il termine per la richiesta della pensione privilegiata è perentoriamente di 5 anni dalla data di cessazione dal servizio.

La pensione privilegiata decorre dalla data del collocamento a riposo o dal congedo, se la domanda viene presentata entro i successivi due anni; altrimenti dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda stessa.

Si chiama "privilegiata" perché spetta indipendentemente dalla maturazione dei requisiti normalmente necessari: in teoria basta

anche un solo giorno di servizio per ottenerla, in presenza delle condizioni di legge.

Puoi richiedere in qualsiasi momento il riconoscimento dell'aggravamento dell'infermità pensionata o per quella già riconosciuta dipendente da causa di servizio, ma fino ad allora non ritenuta invalidante.

La domanda d'aggravamento respinta può essere rinnovata non più di due volte per la stessa infermità o lesione. È ammessa tuttavia un'ulteriore istanza, trascorsi dieci anni dalla data in cui è stato emesso il terzo provvedimento negativo.

La pensione privilegiata è reversibile, hanno diritto alla pensione privilegiata i familiari secondo l'ordine e in percentuali espressamente previste dalla legge.

Se sei un familiare superstite di dipendente pubblico deceduto in attività di servizio o in quiescenza, qualora il decesso sia riconducibile a fatti di servizio o interdipendente con infermità già riconosciute come tali, puoi presentare apposita domanda di reversibilità della pensione privilegiata.

La richiesta va presentata alla sede dell'Istituto previdenziale, completa di tutta la documentazione necessaria. Nel caso di minori di età, la richiesta deve essere presentata da chi ne abbia la rappresentanza legale.

Se sei superstite di un dipendente deceduto in attività di servizio, la sede dell'Istituto previdenziale competente è quella cui fa capo l'ente datore di lavoro; i superstiti di un pensionato presentano la domanda alla sede dell'Istituto previdenziale che erogava la pensione diretta.

L'erogazione della pensione cessa con la morte del beneficiario, oppure al venire meno delle condizioni richieste dalla legge.

Equo indennizzo

È una somma di denaro che ti viene corrisposta “una tantum”, a seguito del riconoscimento della causa di servizio.

L'ammontare della cifra dipende dall'entità della menomazione dell'integrità fisica ed è rapportata allo stipendio al momento della domanda iniziale.

L'equo indennizzo va espressamente richiesto e ti verrà concesso solo se, **oltre alla SI dipendenza da causa di servizio**, verrà riconosciuto che:

- dall'infermità o lesione è **derivata un'invalidità di grado apprezzabile**, cioè una menomazione dell'integrità fisica ascrivibile ad una delle categorie di cui alle Tabelle A e B allegata al D.P.R. n. 834/1981;
- tale menomazione si è **definitivamente stabilizzata** (cioè non sia destinata a ridursi o guarire);
- la relativa domanda di riconoscimento della causa di servizio è stata presentata entro i termini di legge

“Quali sono i termini entro cui devo presentare la domanda?”.

Non devi necessariamente presentare la richiesta di equo indennizzo insieme alla domanda di causa di servizio. Puoi farlo anche successivamente: entro 10 giorni dal momento in cui l'Amministrazione ti ha comunicato di aver trasmesso gli atti al Comitato di verifica per le cause di servizio. In tale comunicazione, l'Amministrazione ti informerà, appunto, della possibilità di presentare richiesta di equo indennizzo; entro 6 mesi dalla notifica del provvedimento di riconoscimento della causa di servizio.

Benefici:

A cura dell'Amministrazione, oltre all'equo indennizzo:

- il diritto alla retribuzione integrale per i periodi di malattia fruiti a causa delle infermità riconosciute;
- l'esenzione dal ticket sanitario;
- indennità una tantum
- scatto stipendiale;
- in caso di inidoneità parziale al servizio militare incondizionato, permanenza nello stesso ruolo con impiego in mansioni compatibili con la ridotta capacità lavorativa.

A cura dell'Istituto previdenziale:

- la maggiorazione dell'anzianità di servizio ai fini pensionistici, se ti è stata riscontrata un'invalidità ascritta dalla I alla IV categoria della Tabella A allegata al D.P.R. n. 834/1981;
- la pensione privilegiata con o senza transito ai ruoli civili.

Vittime del dovere ed equiparati

Sono vittime del dovere gli appartenenti al Comparto Difesa, Sicurezza e Soccorso Pubblico deceduti o rimasti invalidi in attività di servizio in conseguenza di eventi verificatisi in alcune specifiche circostanze previste dalla legge “per le vittime del dovere ed equiparati”

Se hai un’invalidità permanente potresti avere diritto a importanti benefici economici e assistenziali e sei in attività oppure in congedo, sei ancora in tempo per richiederli, rientrandovi tutti i fatti di servizio avvenuti dal 1° gennaio del 1961.

Anche se sei coniuge o figlio anche maggiorenne o, in mancanza, genitore, o fratello o sorella, hai diritto agli stessi benefici, se fai riconoscere vittima del dovere o equiparato il tuo congiunto.

I benefici per le Vittime del dovere e gli equiparati sono:

- La speciale elargizione da € 200.000, oltre rivalutazione monetaria in ipotesi di inidoneità al servizio o di invalidità non inferiore all’80%. Negli altri casi, € 2.000 per punto percentuale, oltre rivalutazione monetaria.

E in aggiunta, purché con invalidità almeno del 25%:

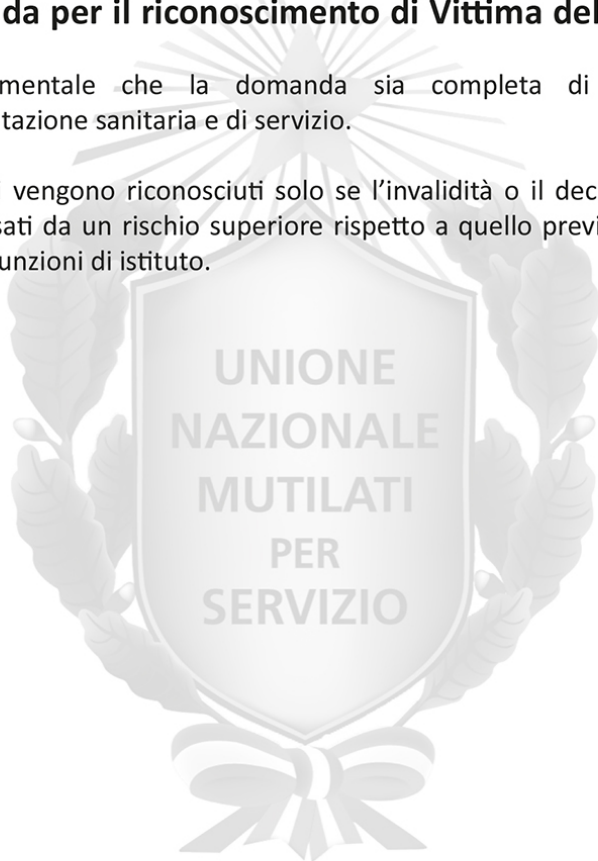
- L’assegno vitalizio, oggi raddoppiato a € 500 al mese.
- La Corte Suprema di Cassazione ha confermato che il vitalizio va corrisposto nello stesso ammontare dovuto alle Vittime del Terrorismo.
- Lo speciale assegno vitalizio da € 1.033 al mese.
- Entrambi gli assegni sono esenti IRPEF, soggetti a perequazione annuale e interamente cumulabili con stipendio, equo indennizzo o pensione, anche privilegiata ordinari

- Dal 1 gennaio 2017 esenzione IRPEF su tutte le pensioni delle vittime del dovere e dei loro familiari superstiti.
- Esenzioni dal ticket sanitario.
- diritto al collocamento obbligatorio.

Domanda per il riconoscimento di Vittima del dovere

È fondamentale che la domanda sia completa di tutta la documentazione sanitaria e di servizio.

I benefici vengono riconosciuti solo se l'invalidità o il decesso sono stati causati da un rischio superiore rispetto a quello previsto per le normali funzioni di istituto.



Vittime del terrorismo

Sono **Vittime del terrorismo** tutti i cittadini italiani deceduti o rimasti invalidi in conseguenza di atti di eversione dell'ordine democratico e di terrorismo, in Italia o all'estero.

La domanda va presentata, dal diretto interessato o dai familiari superstiti, tramite:

- La prefettura della provincia in cui si è verificato l'evento terroristico;
- La prefettura della provincia di residenza;
- Il consolato del luogo di residenza, per coloro che risiedono all'estero.

E deve essere corredata delle certificazioni che attestano:

- L'infermità o il decesso;
- Il loro nesso causale con l'evento terroristico;

La percentuale di invalidità.

I benefici possono essere richiesti in ogni tempo per tutti i fatti avvenuti a decorrere dal 1° gennaio 1961.

Benefici

- La speciale elargizione da € 200.000 una tantum o, con invalidità inferiore all'80%, da € 2.000 per punto percentuale.

E in aggiunta, purché con invalidità almeno del 25%:

- L'assegno vitalizio, da € 500 al mese.
- Lo speciale assegno vitalizio da € 1.033 al mese.

Tutte queste provvidenze sono esenti **IRPEF, soggette a perequazione automatica** e cumulabili con stipendi e trattamenti pensionistici già percepiti.

La legge prevede che tali assegni spettino anche ai familiari: Dal 01/01/2014 al coniuge ed ai figli (seppure non conviventi e a carico) di vittima del terrorismo sopravvissuta ma con invalidità non inferiore al 50%;

Ai familiari superstiti di vittima di azione terroristica, già titolare del diritto per invalidità inferiore al 50%, successivamente deceduta per interdipendenza o aggravamento delle infermità conseguenti all'atto terroristico.

Inoltre alle Vittime spettano **esenzioni dal ticket sanitario, borse di studio per i figli nonché il diritto al collocamento obbligatorio per sé o i propri familiari.**

Alle vittime del terrorismo spettano inoltre importanti **benefici pensionistici.**

Aumento di dieci anni contributivi figurativi.

La misura del trattamento di quiescenza è pari all'ultima retribuzione annua integralmente percepita e maturata, aumentata del 7.5% in favore di:

- **L'assegno** Tutti coloro che hanno subito un'invalidità permanente pari o superiore all'80% della capacità lavorativa, causata da atti di terrorismo e dalle stragi di tale matrice.
- **L'assegno** Tutti i soggetti che abbiano proseguito l'attività lavorativa con invalidità non inferiore al 25% e abbiano raggiunto il periodo massimo pensionabile, anche con il concorso dei dieci anni di contribuzione figurativa.

Le sedi dell'UNMS in Italia

